

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3070 del 26/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa individuale LAVANDERIA ELISA DI BELLINI ELISA per l'esercizio dell'attività di LAVANDERIA localizzata nel Comune di Copparo, Via Togliatti n. 25, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo agli scarichi idrici.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3197 del 26/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 8760/2025/MR/TC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa individuale **LAVANDERIA ELISA DI BELLINI ELISA** per l'esercizio dell'attività di **LAVANDERIA** localizzata nel Comune di Copparo, Via Togliatti n. 25, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo agli scarichi idrici.

Il Dirigente responsabile di ARPAE SAC Ferrara Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

- In data 20/02/2025, l'Impresa individuale **LAVANDERIA ELISA DI BELLINI ELISA** con sede legale nel Comune di Copparo, Via Pietro Nenni n. 4/d, ha presentato allo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, per l'attività di **LAVANDERIA** localizzata nel Comune di Copparo, Via Togliatti n. 25;
- L'istanza è stata acquisita agli atti dello Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi in data 20/02/2025, registrata al prot. dell'unione N. 3036, Pratica SUEI n. 116/2025, trasmessa ad Arpae con nota P.G. n. 0003441 del 26/02/2025, assunta al P.G. di Arpae n. 37762 del 26/02/2025;
- L'impianto intende conseguire l'AUA affinché sostituisca il seguente titolo abilitativo settoriale:
✓ scarichi idrici;
- L'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del

d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- A far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2025/48320 del 13/03/2025 ha comunicato al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi l'esito positivo della verifica della correttezza documentale con contestuale richiesta di acquisire il parere relativo agli scarichi idrici industriali in pubblica fognatura, evidenziando nel contempo che per quanto riguarda la matrice impatto acustico non era stata barrata la richiesta del relativo titolo, né tantomeno era stata presentata documentazione al riguardo, ricordando che la matrice impatto acustico è di competenza del Comune, pertanto demandando all'ente la valutazione di eventuale incompletezza o irricevibilità della domanda;
- Lo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi con nota prot. 0007007 del 18/04/2024, acquisita al P.G. Arpae n. 74557 del 18/04/2025, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole dal punto di vista urbanistico edilizio specificando che:
 - *“in merito allo scarico acque reflue industriali e domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica, si recepisce il parere favorevole con prescrizioni espresso dal CADF Protocollo: 2025/0003953 del 11/03/2025, pervenuto in data 11/03/2025 al prot. Comunale n. 44323”.*
 - *“in merito all'impatto acustico derivante dall'attività si è preso atto della dichiarazione redatta dal consulente tecnico abilitato incaricato dall'azienda, pervenuta in data 17/04/2025 al prot. 6913, nella quale è stato dichiarato che per l'attività in oggetto, essendo inquadrata attività a bassa rumorosità, come indicato al p.to 31 dell'allegato B al DPR 227/2011, non è dovuto presentare la documentazione di impatto acustico e si è precisato inoltre che i livelli sonori emessi dalle attrezzature di lavoro presenti (lavatrice e asciugatrice) non superano i limiti acustici di legge vigenti”;*

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTO CHE:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”;
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO:

- il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).
- con Delibera del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore dell'Impresa individuale **LAVANDERIA ELISA DI BELLINI ELISA**, Codice Fiscale BLLLSE75P59C980V e Partita IVA 02170750380, per l'attività di **LAVANDERIA** localizzata nel Comune di Copparo, Via Togliatti n. 25, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUEI;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte dello Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite lo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA allo Sportello Unico Edilizia Imprese

Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;

9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI);
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte dello Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Firmato Digitalmente

*Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.